

**TRIBUNALE DI TREVISO**

AL SIG. GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuali istanze ex art. 700 c.p.c. e notifica ex art.151 c.p.c.

PER

**TEDESCO Addolorata**, nata a Benevento il 22.2.1974 (C.F. TDSDLR74B62A783N) [REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliata in Benevento alla  
P.zza Risorgimento n.13, presso lo studio degli avv.ti Michele Truppi (C.F. TRPMHL52P18A110K) e Maria Teresa Vallefucio (C.F. VLLMTR64P54F839W), fax 0824/316227 – pec: info@pec.truppieassociati.it - mvallefucio@pec.truppieassociati.it - che la rappresentano e difendono, giusta mandato in calce al presente atto.

**CONTRO**

- **MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del  
Ministro p.t. domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia alla Piazza  
San Marco n. 63;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il Veneto**, in persona del Dirigente  
dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia alla Piazza San Marco n. 63;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Campania**, in persona del Dirigente  
dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia alla Piazza San Marco n. 63;

**FATTO**

1) La ricorrente è docente di ruolo della scuola primaria – posto comune, immessa in ruolo dall'a.s 2015/2016, ex art.1 co.98 lett. c) della L. 107/2015, da Graduatorie ad Esaurimento (GAE).

2) Per l'a.s. 2016/2017, la ricorrente inoltra tempestiva domanda per l'assegnazione della sede di titolarità, partecipando alla fase C della procedura di mobilità territoriale per l'assegnazione in Ambito nazionale, ex O.M. 241/2016 (v. all.).

3) La ricorrente, nella domanda di mobilità, indicava quali preferenze territoriali, nell'ordine, tutti gli ambiti della Campania, secondo la seguente priorità: 4, 5, 6, 1, 2, 7, 3, 9, 19, 8, 10, 12, 13, 14, 18 MOLISE Ambito 01, Campania Ambito 23, 20, 21, 17, 25, 16, 24, 11, Molise 04, PUGLIA Ambiti 13,16 Campania Ambito 26, 22, 28, Molise 02, indicando solo al n. 160 VENETO Ambito 012.



4) In riscontro alla domanda, trasmessa on-line, la ricorrente riceveva, tramite stesso mezzo, conferma/notifica dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento che, sulla base dei requisiti e dei titoli posseduti, le attribuiva **punti 24 (per altri comuni) e punti 30 (per il comune ricongiungimento familiare)**. (v. all.)

5) In esito alla domanda sopra indicata, alla ricorrente, con notifica inviata via e-mail, veniva assegnata la seguente destinazione: VENETO Ambito 0012 – TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE, assegnata all'Istituto Comprensivo "G. Rodari" di Treviso. (v. all.)

6) Dalla pubblicazione del bollettino dei trasferimenti nazionali della scuola primaria, la ricorrente apprendeva che negli ambiti indicati prioritariamente dalla ricorrente, erano stati destinati docenti controinteressati in possesso di un minor punteggio e precisamente:

#### **Campania**

Ambito 24: CITRO Vincenzina p.17, Izzillo Romina p.21;

Ambito 23: MANZO Roberta p. 15, TROIA Marilena p.15, CORE' Filomena Assunta p.12

Ambito 12: LAURO Giovanna p.17;

#### **Molise**

Ambito 01: FREDA Addolorata p.21; MANNIS Marisa p.24; MIELE Giovanna p.24, MORELLI Elena p.21, SICA Sonia p.23, DEL PRETE Stefania p.6, FRANGIOSA Simona p.6;

Ambito Molise 02: CIAFARDINI Mario con p.17, DI LISA Giuseppina con p. 15, LAMELZA Maria Pia con p.18, ANTENUCCI Monica con p.13, PUCCI Rossana con p.14;

#### **Lazio**

Ambito 01: BATTAGLIA Salvina p. 9, Ratini Tiziana p.15, Bonanni Alessia p. 15, Bersani Angela p.15, Baldassi Silvana p.0.

7) Con istanza ex. art 135 del CCNL di categoria, inviata via pec all'USR Liguria e UAT di Genova, dove era stata assegnata provvisoriamente nell'a.s. 2015/2016, la ricorrente, lamentando l'erronea assegnazione, chiedeva il trasferimento negli ambiti della Regione Campania o Molise.

8) La ricorrente veniva convocata per la proposta di conciliazione per il giorno 30.8.2016, presso l'Ufficio MIUR Ambito territoriale di Genova, dove le veniva proposto il trasferimento all'Ambito 04 della Liguria, rifiutata dalla stessa, non avendola richiesta né nella domanda di mobilità, né nell'istanza di conciliazione.

9) Dall'elenco dei docenti scuola primaria – posto comune -, ai quali veniva offerta una proposta di conciliazione, pubblicato il 30.8.2016, risultavano proposte conciliative per Ambiti della Regione Campania nei confronti di 39 docenti, di cui n. 24 con punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente e precisamente:

**-da Toscana a Campania:** Ambito 16 Padrevita Silvia p.16; Ambito 19 Nelli Elvira;



**-da Lombardia a Campania:** *Ambito 03* Del Gaudio Laura p.12; Pavese Elisa p.24; *Ambito 01* Pompa Giovanna p. 19; *Ambito 21* Basile Teresa p. 21; De Robbio Maria p.24; Troianiello Anna p. 24; *Ambito 23* Strianese Sonia p. 24; *Ambito 25* Maffeo Patrizia p.21; Scorzelli Marina p.15; *Ambito 14* Zimbello Antonietta p.12;

**-da Liguria a Campania:** *Ambito 12* Capo Monica p.23.

10) La ricorrente è madre di due figli minori ed il coniuge è dipendente del Comune di Benevento, pertanto, è stata costretta, nell'a.s. 2016/2017 a chiedere il congedo parentale per i figli di 9 e 6 anni.

11) Nel mese di gennaio 2017 veniva sottoscritta l'ipotesi del CCNI mobilità per l'anno 2017/2018 e nel successivo mese di aprile, veniva sottoscritto il nuovo CCNI 11.4.2017 e successiva O.M. 221/2017 che, **in deroga al vincolo triennale del precedente incarico**, consentiva alla ricorrente di richiedere un nuovo trasferimento in sede più prossima alla propria residenza di origine.

12) Nei termini previsti dall'O.M. 221/2017, la ricorrente inoltra nuova domanda di trasferimento che veniva riscontrata negativamente dal MIUR.

13) Per il corrente a.s., la ricorrente ha chiesto aspettativa per motivi di famiglia, senza retribuzione, non avendo alcuna possibilità di trasferire in Treviso, distante circa 750 Km., il nucleo familiare.

## DIRITTO

La procedura per l'assegnazione della sede ai docenti di scuola primaria, immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016, in seguito alle operazioni di mobilità ex O.M. 241/2016, è illegittima e la ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere assegnata alla sede indicata nella domanda di mobilità, secondo l'ordine di priorità ivi elencato, sulla base del proprio punteggio.

*Sull'illegittimità delle graduatorie della mobilità per l'assegnazione definitiva dell'Ambito territoriale per l'anno scolastico 2016/2017*

La procedura di mobilità è palesemente illegittima, in quanto la ricorrente è stata assegnata ad un Ambito richiesto come 160.a opzione mentre agli Ambiti richiesti prioritariamente, secondo un criterio di viciniorità, sono stati assegnati a docenti con punteggi inferiori.

Orbene, la graduatoria delle assegnazioni definitive pubblicata dal MIUR è stata elaborata all'esito di una procedura che ha dato luogo a gravissimi ed evidenti errori, in violazione della disciplina regolante la mobilità, legale e contrattuale.

E' noto, infatti, che la procedura di mobilità, oggetto del presente ricorso, per le assegnazioni delle sedi ai docenti, è stata affidata a sistemi informatici che, applicando un "algoritmo", avrebbero dovuto effettuare le complesse operazioni previste dalla normativa vigente.



L'art. 1, comma 108, della legge n.107/2015 ha, infatti, previsto per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento, come appunto l'odierna ricorrente.

La procedura di mobilità di cui si discute, in base alla norma richiamata, è stata articolata in due fasi successive: la prima fase è stata prevista, a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art.1 della legge n.107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; la seconda fase è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.

L'ordinanza ministeriale sulla mobilità n.241 dell'8.4.2016, in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016 (v. all.), concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, ha previsto all'art. 2 le seguenti fasi operative:

a. FASE A: (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);

b. FASE B: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);

c. FASE C: prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie ad esaurimento (mobilità su ambito nazionale);

d. FASE D: riservata, a domanda, ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché, sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata).



Orbene, la ricorrente, essendo stata assunta nell'a.s. 2015/2016, ha partecipato alla "fase C" della predetta procedura di mobilità territoriale obbligatoria per tutti gli ambiti a livello nazionale, ai fini dell'individuazione della sede di servizio e dell'attribuzione dell'incarico triennale.

Nella predetta domanda di mobilità la ricorrente ha espresso la richiesta di attribuzione di un posto comune, su un ambito ubicato nel quale insiste il comune di residenza (AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 04) ovvero nei comuni limitrofi, ovvero ancora, in via residuale, negli ambiti della Regione Campania ed altre Regioni, a partire dal Molise, come evincibile dalla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità obbligatoria.

Il punteggio riconosciuto in favore della ricorrente nell'ambito della predetta procedura di mobilità è stato di punti 24 + 6 (a titolo di ricongiungimento al coniuge).

Nell'allegato 1 al citato CCNI è stato precisato che: *"Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata **dalla maggiore anzianità anagrafica**".*

Inoltre, all'art. 9, comma 10 dell'O.M. 241/2016 è precisato che: *"Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà **la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali**".*

Al termine della predetta procedura di mobilità, con comunicazione trasmessa dal MIUR tramite e-mail, la ricorrente è stata trasferita con punti 24, a decorrere dall'1.9.2016, in un ambito territoriale della Regione Veneto, ed in particolare nell'Ambito 012, afferente la Provincia di Treviso.

Il richiamato provvedimento di trasferimento risulta adottato in palese violazione della normativa posta dal Ministero resistente a fondamento della procedura di mobilità obbligatoria di cui si discute e risulta comunque illegittimo per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNI Mobilità Scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/20161, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accolta la richiesta di sede di chi ha un punteggio maggiore. Infatti, numerosi altri concorrenti alla stessa procedura di mobilità, per lo stesso grado scolastico, partecipanti alla stessa fase e



con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla ricorrente, sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla stessa o in una sede di gran lunga viciniora rispetto a quella assegnata alla docente.

Ciò è facilmente riscontrabile dall'esame degli elenchi dei trasferimenti a livello nazionale e provinciali pubblicati dal MIUR, nei quali risultano evidenti situazioni di illegittimità, nei termini anzidetti, ed in particolare, negli Ambiti Territoriali della Campania, Molise e Lazio, e precisamente:

### **Campania**

Ambito 24: CITRO Vincenzina p.17, Izzillo Romina **p.21**;

Ambito 23: MANZO Roberta p. **15**, TROIA Marilena **p.15**, CORE' Filomena Assunta p.12

Ambito 12: LAURO Giovanna p.17;

### **Molise**

Ambito 01: FREDA Addolorata p.21; MANNIS Marisa p.24; MIELE Giovanna p.24, MORELLI Elena p.21, SICA Sonia p.23, DEL PRETE Stefania p.6, FRANGIOSA Simona p.6;

Ambito Molise 02: CIAFARDINI Mario con p.17, DI LISA Giuseppina con p. **15**, LAMELZA Maria Pia con p.18, ANTENUCCI Monica con p.13, PUCCI Rossana con p.14;

### **Lazio**

Ambito 01: BATTAGLIA Salvina p. 9, Ratini Tiziana p.15, Bonanni Alessia p. **15**, Bersani Angela p.15, Baldassi Silvana p.0.

In ogni caso, è evidente che si è trattato di errori o "anomalie" dovute alle procedure informatiche e non giustificate in alcun modo dal MIUR. Peraltro i docenti destinatari di assegnazioni errate, come macroscopicamente evidente nel caso di specie, non hanno potuto neanche verificare agevolmente la correttezza dell'intera procedura in esame, non essendo stati resi noti i criteri di scelta e di individuazione delle sedi assegnate.

Secondo quasi unanime giurisprudenza di merito, per le operazioni di mobilità "il punteggio riconosciuto a ciascun docente è il criterio principale per l'assegnazione della sede rispetto all'ordine di preferenza" (Cfr.Tribunale di Foggia sent. 8933/2016 – Tribunale di Forlì sent. 211/2017 – Tribunale di Como ord. 19.12.2016 – Tribunale di Venezia ord. 6962/2016 – Tribunale di Ravenna ord. 3683-3684/2016 – Tribunale di Vicenza ord. 5668/2016 – Tribunale di Napoli ord. 31.10.2016 – Trib. Crotone ord. 11392/2016, Tribunale di Lecce ord. 44352/2016 – Tribunale Nocera Inferiore ord. 13.10.2016 – Tribunale di Brindisi ord. 11.10.2016 – Tribunale di Taranto ord. 20.9.2016 – Tribunale di Trani ord. 16.9.2016 – Tribunale Barcellona P.G. ord. 3794/2017 – Tribunale di Mantova ord. 1954/2016 – Tribunale di Verona ord. 11.3.2017; Tri



bunale di Piacenza ord. 54.10.2017; Tribunale di Bari 4.10.2016; Tribunale di Latina ord. 14.3.2017 – Tribunale di Vercelli, Sez. Lav., Ord. 27.12.2016 - Tribunale Napoli Nord ord. 24.2.2017 – Tribunale di Napoli ord. 25737/2016 dep.- Tribunale di Benevento ord. 30.8.2017 – 21.9.2017 - 12.3.2017 - Trib. Civ. Salerno, Sez. Lav., ord. 01.09.2016, n. cron. 22967/16 – Tribunale di Avezzano ord. 14.2.2017 – Tribunale di Treviso ord. n. 1092 del 16/03/2017, Tribunale di Napoli sent. 3.10.2017 - Tribunale di Velletri sentenze del 26/09/2017, n. 1275/2017 e n. 1276/2017).

Anche il Consiglio di Stato, con Ordinanze n.ri 1585 e 1586 del 14.4.2017, in accoglimento delle domande cautelari proposte in primo grado, per l'annullamento del D.M. 241/2016, ha ordinato al MIUR di rivalutare **“con precisione e rigore, al di là di automatismi informatici d'altro tenore, di offrire agli appellanti sedi disponibili in loco più coerenti con il loro profilo lavorativo e le loro richieste”**

Peraltro, l'Amministrazione resistente, consapevole degli errori verificatisi operando con “algoritmo” e delle “anomalie” riscontrate per la scuola primaria, ha gestito a livello centrale le numerosissime istanze di conciliazione e/o reclami inoltrati dai docenti ingiustamente trasferiti in sedi disagiate.

Orbene, esaminando le operazioni conciliative espletate dal MIUR, si evince che anche queste sono state gestite senza alcun criterio congruo, determinando ulteriori discriminazioni, tant'è che alla ricorrente, che aveva inoltrato tempestivo reclamo, è stata proposta, in via conciliativa, l'Ambito 04 della Liguria, mentre altri colleghi, con punteggio inferiore al suo, sono rientrati in Campania. In particolare, dalla Liguria alla Campania è stata trasferita: all' Ambito 12 la docente Capo Monica con p.23.

Ancora!

L'art. 1 co.118 della L.107/2015 ha stabilito che il piano straordinario di mobilità doveva operare **su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento,**

Ebbene dalle operazioni di riesame delle istanze, in sede di conciliazione, si evince che n. 39 docenti venivano destinati in detta Regione, i cui Ambiti erano stati tutti indicati dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità.

Non risultano, altresì, operati trasferimenti dalla Campania per altre Regioni.

Pertanto, è evidente, che sussistevano ancora in Campania numerosi posti, esclusi dal piano straordinario di mobilità, in violazione della L. 107/2015 e che anche in sede di conciliazione le operazioni sono state espletate in violazione dei principi di correttezza e buona fede.

\*\*\*\*\*



Il suindicato motivo di illegittimità della procedura di mobilità operata dal MIUR, in seguito al piano di assunzioni straordinarie previste con la L. 107/2015, si ritiene assorbente rispetto ad ulteriori motivi di illegittimità delle citate procedure.

\*\*\*\*\*

*Illegittimità D.M. n.241 dell'8.4.2016, adottato in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016*

La ricorrente è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da Graduatorie ad Esaurimento (GAE) ex L.107/2015.

L'art. 1 co. 95-96 della L.107/2015 prevede: “95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e' autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. (...).

96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.”

Relativamente, invece, all'assegnazione delle sedi di titolarità e dunque alla mobilità, il successivo co. 108 della medesima legge prevede: “108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato



*entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.”*

**La suindicata normativa, per la mobilità territoriale non opera alcuna distinzione tra gli immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da concorso 2012 o da GAE.**

Orbene, con l'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n.241 dell'8.4.2016, adottata in applicazione dell'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, è stata articolata, nelle seguenti fasi operative, stabilendo, in deroga alla suindicata normativa:

a. FASE A: (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);

b. FASE B: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);

c. FASE C: prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie ad esaurimento (mobilità su ambito nazionale);

d. FASE D: riservata, a domanda, ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché, sempre a domanda, ai



docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata).

Pertanto, è stato illegittimamente disciplinata la mobilità stabilendo un ingiustificato ordine di priorità nella scelta della sede, privilegiando gli immessi in ruolo da graduatoria di concorso 2012.

La ricorrente ha, dunque, partecipato alla fase C della mobilità ed è stata scavalcata, nella assegnazione della sede, da coloro i quali sono stati immessi in ruolo da graduatoria di concorso 2012, anche con punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente.

Infatti, dall'elenco delle sedi assegnate in Provincia di Benevento (Campania Ambiti 04, 05 e 06) risultano ivi trasferiti i seguenti docenti: BOSCO Teresa con p.19; FETTO Natascia con p. 17; MONTANARO Grazia con p.20; MARTULLO Concetta con p. 20; IONICO Annamaria con p.17; PETRONE Efiolda con p. 17; VOLPE Sefora con p.15.

Il Tribunale di Ravenna, con ord. 443/2017, sul punto ha affermato che "(...) tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n.107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidenti incongruenze (...)" (in senso conforme Tribunale di Roma ord. 12.12.2016 - Tribunale di Ravenna sentenza n.192 del 16.5.2017).

\*\*\*\*\*

In ogni caso, nell'ambito Campania 04, richiesto quale sede di preferenza dalla ricorrente, è **stata assegnata una docente nell'ambito della fase D.**

Orbene, l'art.6 del CCNI dell'8.4.2016 prevede la **FASE D** dei trasferimenti statuendo: *1.Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi Be C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.*

Nel caso di specie, la docente RUBINO Carmela è stata assegnata all'ambito 04 della Campania, con punti 77 e, dunque, non solo un posto era ancora disponibile per la fase C, ma vi era anche la richiesta della ricorrente per quella sede come 2a. preferenza.

Secondo il Tribunale di Modena è illegittima l'assegnazione di una docente appartenente



alla fase C se nell'ambito territoriale richiesto ed indicato a preferenza vi fossero posti disponibili assegnati con la fase successiva “e ciò a prescindere dal punteggio maturato dall'una o dall'altra docente, e dunque anche se la ricorrente ha un punteggio inferiore a quello della collega... proprio perché diverse sono le fasi: la ricorrente ha partecipato alla mobilità nella fase C mentre ... nella successiva fase D, quella in cui sono assegnati i posti rimasti”. (Tribunale di Modena ord. 9.3.2017).

Ancora. Il Tribunale di Napoli (ord. 25737/2016) ha affermato “Dall'articolato normativo fin qui esaminato, si ricava in primo luogo un criterio di progressività che condiziona il passaggio alla fase successiva delle operazioni di mobilità solo dopo il completamento di quella precedente. All'interno di ciascuna fase opera il sistema delle precedenze.”

Il Tribunale di Milano, con sentenza n.848/2017 del 23.3.2017, ha sottolineato come «l'art. 6, comma 1, del CCNI disciplina le “fasi dei trasferimenti e dei passaggi” ed individua, a sua volta, “quattro distinte fasi” tra loro successive delle “operazioni di mobilità territoriale e professionale” e prevede in particolare la fase C per i docenti che, come la ricorrente sono stati assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale “provenienti da GAE”, e quindi “dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”, la fase D, alla quale partecipano gli assunti da fasi Zero ed A, nonché da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 “provenienti da concorso”. (v. anche Tribunale di Milano Sent. n. 2844/2017 pubbl. il 31/10/2017 RG n. 8023/2017).

In tal senso anche la recente sentenza del Tribunale di Pesaro, n. 205/2017 del 12.9.2017, con la quale è stato pure affermato: “E' pacifico che i posti assegnabili nell'ambito della fase D siano esclusivamente i posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti” ossia le fasi da 0 a C”.

#### Istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

La domanda di provvedimento cautelare è pienamente ammissibile, ricorrendo nel caso in esame i presupposti *del fumus boni juris* e *del periculum in mora* che condizionano il ricorso ex art. 700 c.p.c. e la concessione dei conseguenti provvedimenti. Il fumus è in re ipsa: la ricorrente ha diritto all'assegnazione della sede di titolarità secondo il proprio punteggio e secondo l'ordine di priorità indicato nella domanda di mobilità.

Va evidenziata, altresì, **l'irreparabilità del pregiudizio** in caso di eventuale ritardata pronuncia positiva del giudicante.

“Si osserva che il pregiudizio imminente e irreparabile va ravvisato sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni o interessi funzionalmente connessi, sia, infine, in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati. In particolare, il requisito dell'imminenza deve essere apprezzato non




soltanto in termini meramente cronologici, ma con riferimento a fatti o circostanze che siano in grado di far ritenere esistenti i presupposti dell'iter di formazione e di produzione del pregiudizio stesso.

(Tribunale di Benevento Ord. assunte nelle procedure iscritte ai seguenti nn.rr.gg 4056/2017, 4084/2017, 4049/2017 del 30.08.2017, nn.rr.gg. 4183/2017 e 4184/2017 del 21.09.2017; 3974/2017- ord. del 22.8.2017 – in tal senso vedi anche ord. del 22.8.2017 all. - In tal senso v. Trib. Di Roma ord. 797/2012 – Trib. Agrigento ord. 28.3.2001 – Trib. Tivoli 4.2.2016 - Tribunale di Benevento ordinanza n.4232/2011 - Trib. S. Maria C.V. sentenza 2299/2010 – Tribunale di Frosinone ordinanza n. 12076 del 17.12.2015).

La ricorrente, assegnata nell'a.s. 2016-2017 in Treviso, non si è potuta trasferire in tale sede, usufruendo del congedo parentale per i figli minori.

In ogni caso, avendo reclamato il provvedimento di trasferimento, per le ingiustizie subite, la ricorrente già nel mese di gennaio 2017, veniva a conoscenza, dalla stampa e pubblicazioni di settore, che con il nuovo CCNI, per la mobilità nell'a.s. 2017/2018 (ipotesi contrattuale sottoscritta in data 31.1.2017), sarebbe stata prevista una deroga all'obbligo della permanenza triennale nella provincia, pertanto, ha atteso la pubblicazione del CCNI per inoltrare nuova domanda di trasferimento, indicando quali sedi di preferenza, nell'ordine: le Province di Benevento, Avellino, Napoli, Caserta, Campobasso.

La citata domanda, invece, è stata rigettata e la ricorrente per il corrente a.s. è stata riassegnata a Treviso ed è stata costretta ad inoltrare istanza di aspettativa senza stipendio, per l'impossibilità di trasferire ivi il proprio nucleo familiare, stante l'attività lavorativa del coniuge in Benevento. 

Non vi è dubbio, inoltre, che al disagio ed al pregiudizio alla vita familiare va aggiunto l'aggravio economico necessario per un trasferimento in una località distante quasi 750 km dal luogo di residenza, avendo la ricorrente atteso l'esito delle operazioni di mobilità 2017/2018, previste dal MIUR, in deroga all'assegnazione triennale proprio per sanare le "anomalie" del sistema utilizzato per le assegnazioni della scuola primaria.

La palese illegittimità della procedura di mobilità ha inciso negativamente sulla sfera privata della docente, cambiandone radicalmente l'esistenza, i progetti di vita, ogni scelta organizzativa.

Va da sé che la docente, iscritta nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia di Benevento, poi graduatorie ad esaurimento (GAE), aspirava alla stabilizzazione del rapporto di



lavoro per realizzare le proprie aspettative, professionali e personali, non essendo il lavoro solo un mezzo di guadagno ma è *“inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità”* (Cass. 7963/2012).

*Sul litisconsorzio necessario*

Ai sensi dell'art. 102 c.p.c.- l'ipotesi di litisconsorzio necessario si ravvisa nel caso in cui la decisione della causa *“non può pronunciarsi che in confronto di più parti”*.

Orbene, nel caso di specie, l'eventuale provvedimento del Giudice non potrebbe pregiudicare il diritto alla sede di altri docenti, dovendo l'Amministrazione convenuta riformulare le graduatorie secondo criteri legislativamente previsti.

Inoltre, secondo parte della giurisprudenza non sarebbe necessario procedere alla notifica ai potenziali controinteressati in quanto *“benché la pronuncia nei confronti di un concorrente nell'ambito di una procedura selettiva o comunque nei confronti di un soggetto collocato in una graduatoria, sia suscettibile, ove da tale pronuncia derivi uno scorrimento della graduatoria stessa, di arrecare un pregiudizio di fatto ad altri concorrenti collocati nella medesima graduatoria, la posizione dei c.d. controinteressati è in tutto assimilabile a quella di chiunque subisca l'efficacia riflessa della sentenza in quanto “avente causa” da una delle parti. Per questi soggetti, ferma restando la facoltà di spiegare intervento adesivo dipendente ex art.105 comma 2 c.p.c., non sussiste pacificamente alcun litisconsorzio necessario e ciò in quanto il Giudice adito decide infatti sul diritto soggettivo azionato e su un rapporto singolo”* (Tribunale di Napoli – ord. 11664/2017 del 2.4.2017).

Secondo il Tribunale di Vercelli non sarebbe necessario provvedere alla notifica ai controinteressati *“nel caso in cui si rivendichi non una sede di servizio, ma un ambito territoriale, e per questo motivo l'assegnazione può avvenire anche in soprannumero”*. (Tribunale di Vercelli ord. 3.1.2017).

In ogni caso, nell'eventualità il Giudice dovesse ritenere necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, sin d'ora si inoltra, in calce al presente ricorso, istanza ex art. 151 c.p.c.

P.Q.M.

La ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

**R I C O R R E**

all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Treviso perché, voglia fissare, ex art. 700 c.p.c., senza indugio, l'udienza di comparizione delle parti ed a seguito della stessa adottare i seguenti opportuni provvedimenti:

pag. 13



- previa dichiarazione di illegittimità della procedura di mobilità ex art. 1 co.108 della L. 107/2015 e/o del D.M. n.241 dell'8.4.2016, adottato in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016, accertare il diritto della ricorrente alla collocazione nella relativa graduatoria secondo l'ordine di punteggio e preferenza indicata nella domanda ed, in particolare, nell'Ambito Campania 04 o, comunque, altro Ambito pure indicato;

-- previa fissazione dell'udienza di discussione per il giudizio di merito, in accoglimento della domanda attrice, voglia, in via definitiva, così provvedere:

accertare e dichiarare l' illegittimità della procedura di mobilità ex art. 1 co.108 della L. 107/2015 e/o del D.M. n.241 dell'8.4.2016, adottato in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016, nonché il diritto della ricorrente alla collocazione nella relativa graduatoria secondo l'ordine di punteggio e preferenza indicata nella domanda ed, in particolare, nell'Ambito Campania 04, o, comunque, altro Ambito pure indicato;

- adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare i diritti della ricorrente.

- Vittoria di spese e compensi professionali di causa, con attribuzione in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari.

\*\*\*\*\*

### **ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

Stante l'elevato numero dei controinteressati, non identificabili agevolmente, che renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa, nonché incompatibile con le esigenze di celerità del procedimento cautelare, si chiede autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza nei siti internet del M.I.U.R.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) domanda di mobilità territoriale 2016/2017;
- 2) Comunicazione assegnazione all'Ambito 012 Veneto – Treviso;
- 3) Estratto graduatoria nazionale mobilità – Regione Campania – Molise - Lazio;
- 4) Graduatoria trasferimenti mobilità 2016/2017 – Ambito di Benevento;
- 5) Richiesta tentativo conciliazione;
- 6) Proposta di conciliazione e comunicazione di non accettazione della ricorrente;
- 7) Elenco proposte di conciliazione pubblicate il 30.8.2016;
- 8) Domanda di trasferimento a.s. 2017/2018;
- 9) Comunicazione diniego trasferimento;



- 10) Attestato di servizio del sig. Boffa Giancarlo, coniuge della ricorrente
- 11) Congedo parentale autorizzato a.s. 2016-2017;
- 12) Congedo parentale e aspettativa per motivi di famiglia a.s. 2017-2018
- 13) CCNI 8.4.2016;
- 14) O.M. 241/2016;
- 15) Ipotesi CCNI mobilità 2017 – estratto artt. 1-3;
- 16) CCNI mobilità 2017/2018.

*Si dichiara che la presente controversia in materia di lavoro ha valore indeterminato, pertanto, il contributo unificato versato è pari ad € 259,00.*

Avv. Maria Teresa Vallefuooco

Avv. Michele Truppi



R.G. n. 1714/2017



**TRIBUNALE DI TREVISO**

**-sezione lavoro-**

Il Giudice del Lavoro dott.ssa R. Poirè

Letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 415 e 420 c.p.c.

FISSA

per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza dell'18 aprile 2018 h.10.130 onerando la parte ricorrente della notifica del ricorso e del presente decreto nei termini di dieci giorni da oggi.

Avverte la parte convenuta che ha l'onere di costituirsi in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e che in mancanza incorrerà nelle decadenze previste dal medesimo articolo.

Fissa ai fini della domanda cautelare l'udienza dell'8 febbraio 2018 h.10.30 con termine fino al 24 gennaio 2018 per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte a cura del ricorrente.

Autorizza la notifica ai controinteressati per pubblici proclami attraverso l'inserimento nel sito internet del Miur,

Invita le parti a fornire al giudicante copia cartacea di cortesia degli atti introduttivi del giudizio e dei documenti sino al giorno dell'udienza.

Treviso, 19/01/2018

Il Giudice

dott.ssa Roberta Poirè



RELAZIONE DI NOTIFICA CON MODALITA' TELEMATICA EX ART. 3-BIS I. N. 53/1994

Noi sottoscritti avv.ti Michele Truppi — c.f. TRPMHL52P18A110K -, Maria Teresa Vallefucio - c.f. VLLMTR64P54F839W -, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., nella qualità di difensori di **TEDESCO ADDOLORATA**, nata a Benevento il 22.02.1974 ed ivi residente alla Via San Leucio P.co Belvedere n. 789, (C.F.: TDSDLR74B62A783N), in relazione all'instaurato giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso — Sezione Lavoro — N.R.G. 4/2018,

NOTIFICHIAMO

ad ogni effetto di legge, con modalità telematica, l'allegato originale informatico estratto dal fascicolo telematico n. 1714/2017 del ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuali istanze ex art. 700 c.p.c. e notifica ex art. 151 c.p.c., procura digitale estratta sempre dal fascicolo telematico e originale decreto di fissazione udienza del Giudice del Lavoro Dott.ssa Roberta Poiré per l'udienza dell'**8 febbraio 2018** per la domanda cautelare e per il **18 aprile 2018** per il merito a:

**-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del Ministro p.t., per la carica domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it), estratto dall'elenco pubblico reginde;

**-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO** , in persona del Ministro p.t., per la carica domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it), estratto dall'elenco pubblico reginde;

**-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** – , in persona del Ministro p.t., per la carica domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it), estratto dall'elenco pubblico reginde;

ATTESTIAMO

Ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 3-bis della L. 53/94 e successive modifiche, che l'atto notificato cui viene allegata la presente relazione di notificazione è copia digitale conforme al corrispondente provvedimento estratto dal fascicolo n. 1714/2017 RG Lav. del Tribunale di Treviso.

Attestiamo, infine, che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il seguente allegato anch'esso sottoscritto digitalmente:

- originale informatico del ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuali istanze ex art. 700 c.p.c. e notifica ex art. 151 c.p.c., pedissequa procura e decreto di fissazione per l'udienza dell'**8 febbraio 2018** per la domanda cautelare e per il **18 aprile 2018** per il merito del Giudice del Lavoro Dott.ssa Roberta Poiré.

Benevento, 22.01.2018.

Avv. Maria Teresa Vallefucio

Avv. Michele Truppi

(f.to digitalmente)

## Messaggio Ricevuto

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53/1994 - TEDESCO Addolorata - N.R.G. 4/2018

Ricevuto: lunedì 22/01/2018 17:14:56

Mittente: PEC - Studio Associato Truppi - Papa - Vallefucio <info@pec.truppieassociati.it>

Destinatari: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

Contenuto: **In nome per conto e nell'interesse di TEDESCO Addolorata, si notificano i seguenti documenti tutti sottoscritti digitalmente:**

**- originale informatico del ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuali istanze ex art. 700 c.p.c. e notifica ex art. 151 c.p.c.;**

**- procura;**

**- decreto di fissazione per l'udienza dell'8 febbraio 2018 per la domanda cautelare e per il 18 aprile 2018 per il merito del Giudice del Lavoro Dott.ssa Roberta Poiré;**

**- relata a:**

**-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro p.t., per la carica domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dall'elenco pubblico reginde.**

**N.B.**

**Per facilitare la lettura si allegano i file sia in semplice formato pdf che corredati di firma digitale.**

**Avv. Michele Truppi**

**Piazza Risorgimento n. 13**

**82100 Benevento**

Allegato: 002-non-decifrabile.htm

Allegato: 003-ricorsoTedescoAddolorata.pdf

Allegato: 004-ricorsoTedescoAddolorata.pdf.p7m

Allegato: 005-procura.pdf

Allegato: 006-procura.pdf.p7m

Allegato: 007-decretoDiFissazione.pdf

Allegato: 008-decretoDiFissazione.pdf.p7m

Allegato: 009-relata.pdf

Allegato: 010-relata.pdf.p7m

Avv. Michele Truppi.

Avv. Maria Teresa Vallefucio.


Io sottoscritta TEDESCO Addolorata, nata il 22.02.1974 a Benevento ed ivi residente alla Via San Leucio, C.F: TDSDLR74B62A783N, Vi conferisco il mandato di rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio innanzi al Tribunale di Treviso, anche in fase di eventuale reclamo, in quello di merito e negli eventuali gradi successivi, nonché nel processo esecutivo ed eventuali opposizioni, concedendovi ogni facoltà di legge ivi compresa quella di transigere o conciliare, nominare sostituti, procuratori ed avvocati.

Autorizzo, altresì, la trasmissione/inoltro del presente atto in via telematica e di ogni comunicazione/documento relativo al presente giudizio anche a mezzo pec.

Ritengo, sin da ora, per rato e confermato il vostro operato.

Dichiaro inoltre di essere edotta ex art. 13 D.Lgs 196/2003 che il trattamento e/o comunicazione dei dati personali e/o identificativi e/o sensibili sarà utilizzato ai soli fini del presente incarico ai sensi e per gli effetti di legge. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità dell'incarico.

Eleggo domicilio presso il vostro studio in Benevento alla Piazza Risorgimento n.13, fax n. 0824/316227, pec: info@pec.truppieassociati.it.




Tale è

Avv. Michele Truppi



Avv. Maria Teresa Vallefucio



## **Allegato alla nota**

Vorrà Codesta Amministrazione provvedere a verificare se il ricorrente abbia formulato anche conclusioni di merito (art. 669 octies, sesto co., cpc) e – nel caso negativo - chiedere che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Ove ritenga di proporre reclamo avverso il provvedimento cautelare sfavorevole che sia emesso dal Giudice del Lavoro, si fa presente che – per ormai consolidata giurisprudenza – anche il reclamo può essere proposto direttamente da codesta Amministrazione; a tal fine si suggerisce di prestare particolare attenzione alle notifiche del provvedimento eseguite dal difensore a **mezzo posta certificata** all'indirizzo PEC dell'Amministrazione, onde evitare che sia confusa con la normale posta certificata.

Si avverte inoltre che – ove il giudizio si concluda con esito sfavorevole (anche dopo l'eventuale reclamo) e semprechè il giudice non abbia fissato il termine per l'instaurazione del giudizio di merito – sarà necessario valutare l'opportunità di proporre (anche ai sensi dell'art. 417 bis) il giudizio di merito, in quanto il provvedimento mantiene efficacia a tempo indeterminato.

## Messaggio Ricevuto : 74221

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53/1994 - TEDESCO Addolorata - N.R.G. 4/2018

Ricevuto: lunedì 22/01/2018 17:15:19

Mittente: "Per conto di: info@pec.truppieassociati.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Destinatari: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

Contenuto: **Messaggio di posta certificata**

**Il giorno 22/01/2018 alle ore 17:15:19 (+0100) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53/1994 - TEDESCO Addolorata - N.R.G. 4/2018" è stato inviato da "info@pec.truppieassociati.it" indirizzato a:**

**ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it**

**Il messaggio originale è incluso in allegato.**

**Identificativo messaggio: 78B6E5A9.005F61BE.1EA70BAD.4D20A997.posta-certificata@legalmail.it**

**L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.**

---

**Certified email message**

**On 22/01/2018 at 17:15:19 (+0100) the message "Notificazione ai sensi della legge n. 53/1994 - TEDESCO Addolorata - N.R.G. 4/2018" was sent by "info@pec.truppieassociati.it" and addressed to:**

**ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it**

**The original message is attached.**

**Message ID: 78B6E5A9.005F61BE.1EA70BAD.4D20A997.posta-certificata@legalmail.it**

**The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.**

Allegato: 001-non-decifrabile.htm

Allegato: 011.pdf  
Allegato: 002-non-decifrabile.htm  
Allegato: 003-ricorsoTedescoAddolorata.pdf  
Allegato: 004-ricorsoTedescoAddolorata.pdf.p7m  
Allegato: 005-procura.pdf  
Allegato: 006-procura.pdf.p7m  
Allegato: 007-decretoDiFissazione.pdf  
Allegato: 008-decretoDiFissazione.pdf.p7m  
Allegato: 009-relata.pdf  
Allegato: 010-relata.pdf.p7m  
Allegato: 012-daticert.xml  
Allegato: 013-smime.p7s

Avv. Michele Truppi.

Avv. Maria Teresa Vallefuooco.


Io sottoscritta TEDESCO Addolorata, nata il 22.02.1974 a Benevento ed ivi residente alla Via San Leucio, C.F: TDSDLR74B62A783N, Vi conferisco il mandato di rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio innanzi al Tribunale di Treviso, anche in fase di eventuale reclamo, in quello di merito e negli eventuali gradi successivi, nonché nel processo esecutivo ed eventuali opposizioni, concedendovi ogni facoltà di legge ivi compresa quella di transigere o conciliare, nominare sostituti, procuratori ed avvocati.

Autorizzo, altresì, la trasmissione/inoltro del presente atto in via telematica e di ogni comunicazione/documento relativo al presente giudizio anche a mezzo pec.

Ritengo, sin da ora, per rato e confermato il vostro operato.


Dichiaro inoltre di essere edotta ex art. 13 D.Lgs 196/2003 che il trattamento e/o comunicazione dei dati personali e/o identificativi e/o sensibili sarà utilizzato ai soli fini del presente incarico ai sensi e per gli effetti di legge. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità dell'incarico.

Eleggo domicilio presso il vostro studio in Benevento alla Piazza Risorgimento n.13, fax n. 0824/316227, pec: info@pec.truppieassociati.it.




Tale è

Avv. Michele Truppi



Avv. Maria Teresa Vallefuooco





Protocolloasp.gov.it

**Ricevuta di Protocollo (D.P.R. n. 445/2000)**

Amministrazione : **MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**

Area Organizzativa Omogenea : **AOOUSPTV - Ambito territoriale di Treviso**

Protocollo n. : **680** del : **29/01/2018** - Registro Ufficiale AOO AOOUSPTV

Data di arrivo : **29/01/2018**

Mittente : **venezia@mailcert.avvocaturastato.it**

Oggetto : **POSTA CERTIFICATA: Prot: 2018/3968; AL 2018/471; RICHIESTA RAPPORTO Tedesco addolorata**

Classificazione : **07.02.02-Contenzioso amministrativo**

Operatore di protocollo :

Per informazioni relative all'Ufficio competente per materia,rivolgersi all'URP.

Data : **29/01/2018**

Ufficio contenzioso  
dire